

ENERGIA: T.A.R. Umbria, Sezione Prima, Sentenza, 6 agosto 2025, n. 645, in Rivista Giuridica dell'Edilizia n. 6 del 2025, pag. 907.

1. Energia – Impianti FER - Regione Umbria - Artt. 3, comma 8, e 6-bis, comma 3, regolamento regionale n. 7/2011 - art. 42, comma 1, regolamento regionale n. 2/2015 - Atto d'obbligo a corredo del progetto con il quale il privato si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre dotazioni necessarie alla trasformazione dell'area - Necessità.

2. Energia – Impianti FER - Obbligo di dismissione e smaltimento al termine della vita utile dell'impianto - Obbligo di prestazione di una cauzione da parte del titolare.

1. Gli artt. 3, comma 8, e 6-bis, comma 3, del regolamento regionale dell'Umbria n. 7/2011 e l'art. 42, comma 1, del regolamento regionale dell'Umbria n. 2/2015 stabiliscono, in caso di interventi relativi a impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree destinate a insediamenti produttivi, la necessità di presentare, a corredo del progetto, un atto d'obbligo, con il quale il privato si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre dotazioni necessarie alla trasformazione dell'area .

2. Così come la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, l'obbligo di prestazione di una cauzione, ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile, volto a garantire che, al termine della vita utile dell'impianto, lo stesso venga correttamente dismesso e smaltito senza pregiudizio per le matrici ambientali, risulta a carico di chi ne sia titolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foligno e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene alla decisione del Collegio il ricorso proposto da Società Energia Valle D'Aosta s.r.l. società benefit (di seguito anche SEVA) principalmente avverso il provvedimento del Comune di Foligno del 3 dicembre 2024, con il quale la società è stata definitivamente diffidata a non eseguire l'intervento oggetto della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) inviata il 4 novembre 2024, relativa alla realizzazione di un impianto solare fotovoltaico a terra, di potenza pari a 999 kWp, sull'immobile censito al catasto terreni, foglio 69, particelle 697-69-689-687.

2. Secondo quanto risulta agli atti del giudizio, SEVA ha presentato al Comune di Foligno in data 8 maggio 2024 una CILA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 999 kWp sull'immobile sopra indicato, sito in Via Case Basse.

Il 9 maggio 2024 la società ha poi trasmesso alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria la nota in data 8 maggio 2024, recante *“Comunicazione di manutenzione ordinaria (D.Lgs. 199/2021 art. 21-bis comma 2) relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 999kW in località Pontecentesimo”*, nella quale si evidenziava che *“L'area interessata dall'intervento ricade in parte all'interno della fascia fluviale relativa al Fiume Topino (150 metri dal corpo idrico), tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*.

Con provvedimento del 4 giugno 2024, il Comune ha diffidato SEVA a non eseguire l'intervento oggetto della CILA del precedente 8 maggio, rilevando una serie di criticità, tra le quali la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione idraulica.

La Soprintendenza, pronunciandosi con nota del 2 agosto 2024, si è poi espressa favorevolmente con riguardo alla compatibilità archeologica dell'intervento, a condizione del recepimento di alcune prescrizioni.

Con determinazione dirigenziale n. 9717 del 12 settembre 2024, la Regione ha reso parere favorevole con prescrizioni quanto ai profili idraulici.

SEVA ha quindi presentato al Comune il 4 novembre 2024 una nuova CILA, corredata anche della predetta ulteriore documentazione.

È seguito il provvedimento del 3 dicembre 2024, impugnato nel presente giudizio, con il quale il Comune, rilevando la non conformità della CILA alla normativa vigente, ha definitivamente diffidato la società *“a non eseguire l'intervento proposto con la comunicazione richiamata che risulta priva di effetti”*.

3. Con la proposizione del ricorso, SEVA ha prospettato un unico articolato motivo, recante la contestazione di tutti i profili di criticità rilevati dal Comune nei confronti della CILA del 4 novembre 2024.

4. Il Comune di Foligno, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito:

- la tardività dell'impugnazione della diffida del 4 giugno 2024, nonché l'inammissibilità di tale impugnazione per genericità, in considerazione della mancata articolazione di censure avverso il predetto provvedimento;
- l'inammissibilità per carenza di interesse dell'impugnazione della diffida del 3 dicembre 2024, non essendo stata tempestivamente gravata la precedente determinazione negativa del Comune del 4 giugno 2024.

Nel merito, la parte ha allegato l'infondatezza del gravame.

5. Si è costituita in giudizio anche la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria, la quale ha prospettato dubbi sulla riconducibilità dell'attività in progetto nell'ambito applicativo

dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021 e, per il caso in cui effettivamente tale disciplina non fosse applicabile, ha domandato il rigetto del gravame.

6. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2025, su accordo delle parti, la domanda cautelare è stata abbinata al merito.

7. In vista dell'udienza, sia la ricorrente che il Comune resistente hanno depositato memorie e hanno, inoltre, replicato alle difese avversarie.

8. All'udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.

9. In via preliminare, devono essere scrutinate le eccezioni in rito sollevate dal Comune di Foligno.

9.1. Osserva il Collegio che, come correttamente osservato dalla predetta parte resistente, l'impugnazione della diffida comunale del 4 giugno 2024 è irrimediabilmente tardiva e, quindi, irricevibile, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lett. *a*), cod. proc. amm., atteso che il predetto provvedimento risulta essere stato inviato a SEVA nella medesima data del 4 giugno 2024, mentre il ricorso è stato notificato soltanto il 3 febbraio 2025, e quindi ben oltre il termine di cui all'articolo 29 cod. proc. amm.

9.2. Dall'irricevibilità di tale impugnazione non discende, tuttavia, l'inammissibilità del gravame proposto avverso la successiva diffida del 3 dicembre 2024, non potendo essere attribuita a quest'ultima nota la valenza di atto meramente confermativo della precedente determinazione di segno negativo.

9.2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, *“La distinzione tra atto confermativo e meramente confermativo è delineata (...) in relazione alla circostanza che l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria ed una nuova ponderazione degli interessi, escludendosi che possa considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un provvedimento precedente, l'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione - che aveva condotto al precedente provvedimento - mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre invece l'atto meramente confermativo (non impugnabile), allorché l'Amministrazione si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4642; Sez. III, 2 febbraio 2024, n. 1102; Sez. II, 14 gennaio 2022, n. 272; Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4157)”* (così *ex multis*, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. II, 9 maggio 2025, n. 3967).

9.2.2. Nel caso in esame, risulta in atti che SEVA abbia presentato in data 4 novembre 2024 una nuova CILA e che il Comune abbia riesaminato *funditus* l'istruttoria procedimentale, pervenendo a emanare un rinnovato provvedimento di diffida, riferito a tale seconda comunicazione.

Di conseguenza, la diffida del 3 dicembre 2024 risulta distinta e autonoma rispetto alla prima determinazione negativa, manifestando una valenza lesiva propria, che la rende anche autonomamente impugnabile.

9.2.3. Da ciò il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione dell'atto gravato in via principale.

10. Venendo al merito, deve anzitutto osservarsi che alla CILA presentata da SEVA il 4 novembre 2024 è applicabile *ratione temporis* l'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (inserito dall'articolo 47, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), poi abrogato dal 30 dicembre 2024, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Il predetto articolo 22-bis disponeva quanto segue:

“1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.

2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo”.

11. Ciò posto, può passarsi all'esame delle singole censure articolate dalla ricorrente, le quali ricalcano la struttura del provvedimento impugnato, essendo riferite partitamente a ciascuno dei profili di criticità rilevati dal Comune in relazione alla CILA presentata dalla società.

12. Nella diffida del 3 dicembre 2024 viene, anzitutto, rilevata la mancanza, in capo a SEVA, della *“Titolarità dell'area oggetto d'intervento”*, evidenziando quanto segue: *“Il paragrafo 11.4 del D.M. 10/09/2010 “il ricorso alla DIA ed alla Comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree e o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso si applica l'art. 12, co 3 e 4 del D.Lgs. 387/2003 in tema di Autorizzazione Unica”. Tale aspetto, al contrario di quanto trascritto sulla modulistica dell'istanza (Quadro A), non risulta rispettato in quanto risulta*

ancora allegato solo un preliminare di compravendita; di conseguenza l'intervento è soggetto al regime AUTORIZZATORIO e non alla comunicazione”.

12.1. Al fine di contrastare questa affermazione, la ricorrente ha rimarcato di aver prodotto insieme alla CILA il contratto preliminare stipulato con i proprietari dell'area, i quali hanno prestato il loro consenso alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e alla presentazione della documentazione necessaria allo scopo.

12.2. Ciò posto, deve osservarsi che il predetto contratto preliminare:

- risulta essere “(...) sottoposto alla condizione sospensiva che la “*SOCIETÀ ENERGIA VALLE D'AOSTA S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT*” riesca a ottenere le autorizzazioni necessarie presso il Comune di Foligno, la Provincia di Perugia e gli enti interessati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico entro il termine ultimo del 30 ottobre 2024” (v. § 4);

- stabilisce che “*Parte promissaria acquirente si impegna a propria cura e spese a predisporre e presentare tutta la documentazione che si rendesse necessaria allo scopo. Parte promittente venditrice si impegna a fornire alla parte promissaria acquirente o a presentare agli enti pubblici coinvolti tutta la documentazione di sua competenza che si rendesse necessaria allo scopo*” (v. § 4);

- contempla l'ulteriore previsione secondo la quale “*Qualora alla data del 30 ottobre 2024 la condizione di cui sopra non fosse ancora verificata, per ragioni burocratiche, non dipendenti dalle Parti, Parte Promissaria Acquirente si riserva sin da ora di stabilire una proroga dei termini al presente accordo. Parte Promittente Venditrice nulla obietta a questa eventualità. Qualora le Parti non trovassero un accordo di proroga dei termini, si procederà con la risoluzione del presente contratto*” (v. § 4);

- reca, inoltre, la clausola secondo la quale “*Le parti concordano che il materiale possesso e godimento degli immobili in contratto si trasferirà alla Parte Promissaria Acquirente al momento del rogito notarile; è facoltà della parte promittente venditrice procedere al raccolto di quanto seminato entro il 30 luglio 2024 dopodiché sarà consentito il libero accesso alla parte promissaria acquirente al fine di raggiungere lo scopo*” (v. § 6).

12.3. Emerge da quanto ora riportato che, al 4 novembre 2024, data di presentazione della CILA, la ricorrente, oltre a non essere proprietaria dell'area, non aveva effettivamente alcun titolo sulla stessa, risultando soltanto qualificata come promissaria acquirente in un contratto preliminare che non le aveva mai trasferito “*il materiale possesso e godimento degli immobili*” e i cui effetti erano venuti meno al 30 ottobre 2024.

Correttamente, pertanto, il Comune ha rilevato la carenza della disponibilità dell'area oggetto dell'intervento.

12.4. Non convince, in senso contrario, la tesi di SEVA, secondo la quale il riferimento al contenuto del contratto preliminare, e quindi anche alla scadenza ivi prevista, costituirebbe un'integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato, articolata dal Comune soltanto in giudizio. Nella diffida del 3 dicembre 2024 l'Amministrazione ha, infatti, rilevato nella sostanza la mancanza in capo alla ricorrente di un idoneo titolo di disponibilità dell'area e l'insufficienza, a tal fine, del preliminare esibito in allegato alla CILA: elementi, questi, che sono di per sé idonei a inquadrare la carenza da cui era obiettivamente affetta la comunicazione presentata da SEVA.

12.5. Neppure può attribuirsi rilievo, al fine di comprovare la legittimazione della società alla presentazione della CILA, la circostanza che il contratto prevedesse la facoltà delle parti di pattuire una proroga della scadenza del 30 ottobre 2024 e che tale facoltà sia stata poi esercitata.

La proroga è stata, infatti, espressamente prevista nel contratto come una mera eventualità, subordinata a un apposito accordo ulteriore. Di conseguenza, in mancanza di una tale pattuizione, il preliminare non poteva che ritenersi venuto meno alla data stabilita.

D'altro canto, la proroga risulta essere stata disposta soltanto il 29 gennaio 2025: circostanza, questa, che comprova ulteriormente la mancanza di un idoneo titolo in capo alla ricorrente sia alla data di presentazione della CILA, sia anche al momento dell'adozione della determinazione inibitoria del Comune.

12.6. La doglianza ora scrutinata deve essere, perciò, rigettata.

13. Il provvedimento impugnato rileva, poi, quanto alla *“Conformità urbanistica”*, che *“(…) l'area oggetto di proposta è classificata dal Piano Regolatore Generale vigente quale UT/SLP, ambito urbano di trasformazione di strutturazione locale, primo impianto produttivo n. 66 denominato Case Basse”,* ove *“(…) gli interventi sono possibili solo tramite modalità indiretta (Capo 3° Titolo VI delle N.T.A. del P.R.G. '97 vigente)”*.

Più in dettaglio, al riguardo, si afferma che *“La disciplina urbanistica del P.R.G. '97 è definita dalla relativa scheda d'ambito contenuta nell'elaborato P4, ogni scheda è composta da un foglio normativo e da due fogli grafici: uno contenente gli elementi prescrittivi del disegno di suolo, l'altro la simulazione dell'assetto di progetto. Per l'area non risulta essere stato proposto, nel corso degli anni, alcun intervento attuativo con tali modalità; di fatto per l'area attualmente non è possibile edificare con intervento in attuazione diretta”*.

In altri termini, l'intervento sarebbe realizzabile solo previa approvazione di uno strumento attuativo.

13.1. Al riguardo, la ricorrente ha richiamato le previsioni: dell'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (come detto, poi abrogato dal decreto legislativo n. 190 del 2024); dell'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 2 marzo 2011,

n. 28 (anch'esso ora abrogato dal decreto legislativo n. 190 del 2024). Dalle suddette disposizioni normative sarebbe evincibile, secondo la parte, la realizzabilità dell'intervento anche in deroga agli strumenti urbanistici, senza la previa adozione di un piano attuativo e in assenza di qualsivoglia autorizzazione, purché l'estensione dell'impianto non superi il 60 per cento dell'intera area industriale.

13.2. Osserva il Collegio che la formulazione dell'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 2021 è tutt'altro che perspicua, laddove evoca, al fine di stabilire il regime degli interventi concernenti *“L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale (...)”*, la categoria della *“manutenzione ordinaria”*, la quale per sua natura presuppone l'esistenza di un edificio oggetto degli interventi stessi (cfr. l'articolo 3, comma, 1, lett. b), del Testo unico dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) e, pertanto, non dovrebbe essere riferibile all'installazione di un impianto fotovoltaico *“su terra”*.

Pure a fronte dei dubbi interpretativi che possono sorgere in considerazione del tenore tecnicamente inappropriato della predetta previsione, ritiene il Collegio che l'intento del legislatore sia comunque evincibile e consista nella sostanziale liberalizzazione degli interventi stessi dal punto di vista dei titoli abilitativi. Come già ritenuto da questo Tribunale, per effetto del predetto articolo 22-bis, tali titoli non sono più richiesti e quindi, a monte, deve ritenersi non necessaria neppure l'eventuale previa approvazione di appositi strumenti attuativi (cfr. TAR Umbria, 13 dicembre 2023, n. 723, non contraddetta, sul punto, da Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 466, che ha riformato la decisione di primo grado).

Queste conclusioni sono suffragate anche dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legge n. 17 del 2022, introdotto dalla legge di conversione n. 34 del 2022 (e quindi preesistente rispetto al predetto articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, introdotto nel 2023), ove si stabilisce che *“In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza”*. La previsione fa espresso riferimento, infatti, a una liberalizzazione che attiene al regime urbanistico degli interventi, rendendo le opere realizzabili anche *“In deroga agli strumenti urbanistici comunali”* e, quindi, pure alle previsioni di tali strumenti che subordinano la trasformazione dell'area a un previo piano attuativo, purché nel rispetto del predetto indice di copertura.

13.3. Non coglie nel segno, d'altro canto, l'affermazione, contenuta nelle difese comunali, secondo la quale, nel caso in esame, sarebbe stato richiesto un apposito titolo per la realizzazione della cabina

elettrica prevista in progetto. E ciò sia in quanto si tratta di una contestazione del tutto nuova, non presente nel provvedimento impugnato, sia anche perché la liberalizzazione dei titoli edilizi è espressamente riferita dall'articolo 22-*bis* non soltanto agli impianti, ma anche alle “(...) *relative opere connesse e infrastrutture necessarie*”, fra le quali deve ritenersi inclusa anche la predetta cabina elettrica.

13.4. La censura scrutinata risulta, pertanto, fondata.

14. Il provvedimento impugnato richiama, poi, l'articolo 6-*bis*, comma 1, del regolamento regionale 29 novembre 2011, n. 7, evidenziando la mancanza, nell'intervento in progetto, della “*caratteristica della continuità*” rispetto all'insediamento produttivo esistente.

Nel medesimo provvedimento si afferma che l'applicazione del predetto articolo 6-*bis* non sarebbe esclusa dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021 e che, inoltre, “(...) *la presenza di tale requisito risulta indispensabile anche alla luce del fatto che l'area oggetto di intervento non è edificabile in via diretta ma soggetta a strumento attuativo (come di seguito dettagliato) quindi identificabile con la definizione di “nuova previsione” soggetta quindi al rispetto delle disposizioni regionali sopra richiamate*”.

14.1. Secondo la ricorrente, la disposizione regionale non avrebbe previsto la continuità dell'area oggetto di intervento con riferimento agli insediamenti produttivi esistenti, bensì la continuità fra le aree industriali e, così intesa, la relativa previsione sarebbe rispettata dal progetto.

Ove invece l'interpretazione del Comune fosse corretta, la disciplina regolamentare regionale sarebbe illegittima, e in via derivata lo sarebbe il provvedimento comunale, in quanto il requisito della continuità dell'area oggetto di intervento rispetto agli insediamenti produttivi esistenti non sarebbe contemplata né dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, né dall'articolo 10-*bis* del decreto legge n. 17 del 2022, e una tale previsione difforme si porrebbe in contrasto con l'obiettivo europeo relativo alla promozione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alle direttive 2018/2001/UE, 2009/28/CE e 2001/77/CE. Peraltro, la sopravvenienza di una norma statale di principio nelle materie di legislazione concorrente, quali sono quella del governo del territorio e quella della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia, determinerebbe l'abrogazione della norma regionale incompatibile, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

14.2. Rileva il Collegio che non occorre approfondire in questa sede l'esatta interpretazione dell'articolo 6-*bis*, comma 1, del regolamento regionale n. 7 del 2011 con riguardo al requisito ivi previsto della “*continuità*”. È, infatti, sufficiente osservare che tale requisito non può trovare applicazione, a fronte di espresse disposizioni primarie statali di liberalizzazione degli interventi sul

piano edilizio e urbanistico che non lo contemplano, quali sono le previsioni dei richiamati articoli 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021 e 10-bis del decreto legge n. 17 del 2022.

Per i predetti profili, deve convenirsi, in effetti, con il riconoscimento della “*valenza anche sostanziale*” della liberalizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 466, riferita specificamente all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021), a fronte della quale non è consentita l’ulteriore applicazione della normativa regionale incompatibile (cfr. TAR Umbria, 14 giugno 2024, n. 473).

14.3. Da ciò la fondatezza della censura ora scrutinata.

15. Nel provvedimento impugnato si contesta, ancora, che “*Il rapporto percentuale di area libera di proprietà rispetto all’occupazione dell’impianto proposto, art. 6-bis L.R. 7/2011 e s.m.i., viene dichiarato in una nota allegata e non risulta essere stata prodotta la verifica di dettaglio grafico/analitica*”.

15.1. La ricorrente ha evidenziato, sul punto, che il rapporto percentuale di area libera di proprietà rispetto all’occupazione dell’impianto è stato indicato nella relazione tecnica allegata alla CILA e che da tale relazione risulterebbe che l’impianto fotovoltaico è destinato a coprire circa il 25 per cento dell’area “UT/SLP” n. 66 “Case Basse” e circa il 50 per cento della superficie dell’area oggetto del contratto preliminare. Tali percentuali sarebbero compatibili sia con l’articolo 6-bis del regolamento regionale n. 7 del 2011, sia soprattutto con l’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 17 del 2022.

D’altro canto, la “*verifica di dettaglio analitica*”, richiesta dal provvedimento impugnato, rappresenterebbe un aggravamento procedimentale ingiustificato, non essendo stata contestata dal Comune l’estensione dell’impianto rispetto alla superficie dell’area industriale “UT/SLP”, indicata nella relazione.

15.2. Al riguardo, deve osservarsi anzitutto che, in coerenza con quanto sopra esposto, il rapporto di copertura da osservare è quello stabilito dall’articolo 10-bis del decreto legge n. 17 del 2022, ossia “*(...) una superficie non superiore al 60 per cento dell’area industriale di pertinenza*”, mentre non possono trovare applicazione, in contrasto con la disciplina statale, le previsioni regionali meno favorevoli, quale, nel caso in esame, il limite del cinquanta per cento stabilito dall’articolo 6-bis, comma 1, lett. b), del regolamento regionale n. 7 del 2011.

In questo contesto, per “*area industriale di pertinenza*” non può che intendersi quella che rientra nella disponibilità del proponente, atteso che, come correttamente evidenziato dalla difesa comunale, non è ipotizzabile lo sfruttamento delle potenzialità di destinazione a impianti fotovoltaici di altre porzioni immobiliari appartenenti a soggetti diversi.

15.3. Ciò posto, va rilevato che nella relazione tecnica presentata dalla ricorrente a corredo della CILA si legge quanto segue: “*L’area “UT/SLP n.66 denominato CASE BASSE (S. Giovanni*

profiamma) ” ha un’estensione totale pari a 41’982 m2, applicando la lettera b dell’articolo 6 bis del Regolamento regionale n.7 del 29 luglio 2011, la superficie utile per l’ubicazione di impianti fotovoltaici risulta pari al 50% del lotto industriale in esame, circa 22’520m2. Per l’installazione delle vele fotovoltaiche in progetto si prevede quindi, di utilizzare una superficie pari a 11’260 m2” (v. p. 8 della relazione tecnica).

Emerge, quindi, come la superficie occupata dall’impianto sia stata indicata nella relazione tecnica in rapporto all’estensione totale dell’area “UST/SLP” 66 “Case Basse”, e non invece con riguardo ai terreni a destinazione industriale rientranti nell’afferмата disponibilità della richiedente.

Inoltre, il dato è stato soltanto dichiarato genericamente, senza una dimostrazione grafica analitica, che sarebbe stato onere della parte esibire.

15.4. Di conseguenza, la censura non può trovare accoglimento, ferma restando, come detto, la necessità di verifica del parametro rispetto alla disciplina di fonte statale, e non di quella regionale.

16. Ulteriore ragione ostativa alla realizzazione dell’intervento, indicata nel provvedimento impugnato, consiste nel fatto che *“La rappresentazione dei distacchi dai confini di proprietà e stradali, dei manufatti da realizzare risulta in alcuni casi approssimativa ed in altri (cabina elettrica) non riportata in questo ultimo caso si ricorda il rispetto mino di ml. 5 dai confini”*.

16.1. In proposito, la ricorrente ha affermato che le distanze richieste sarebbero state rappresentate nell’elaborato grafico “1ptc0-004-1-catastale”, allegato alla CILA, e nella relazione tecnica.

16.2. La difesa comunale ha sostenuto, invece, che la rappresentazione dei distacchi negli elaborati uniti alla CILA sarebbe stata parziale e quindi incompleta.

16.3. Va premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, l’indicazione da parte del Comune, nelle proprie difese, dei distacchi che non sarebbero stati correttamente rappresentati non costituisce un’integrazione postuma della motivazione, atteso che il provvedimento impugnato ha espressamente affermato il carattere talora approssimativo e talaltra del tutto carente degli elaborati grafici prodotti.

16.4. Ciò posto, deve tuttavia osservarsi che quanto rilevato dall’Amministrazione non giustifica, di per sé, l’adozione di un provvedimento inibitorio.

Il Comune avrebbe ben potuto, infatti, chiedere in via istruttoria l’integrazione dei dati mancanti o, in alternativa, limitarsi a impartire una prescrizione specifica ai fini dell’esecuzione dell’intervento, consistente nel rispetto delle distanze dovute.

16.5. La censura deve, pertanto, essere accolta, nei sensi ora illustrati.

17. Nel provvedimento si legge, ancora, che *“Per quanto riguarda la “non interferenza con la previsione progettuale prevista nella scheda d’ambito prevista per la zona, in particolare dal foglio grafico prescrittivo del disegno di suolo” argomento non trattato nella CILA in oggetto, si*

rappresenta che la posa in opera dei pannelli fotovoltaici occupa parte del sedime della viabilità prevista come pubblica nella scheda dell'ambito e di conseguenza risulta in contrasto con tali previsioni prescrittive del P.R.G. vigente”.

17.1. Secondo la ricorrente, l'affermazione del Comune sarebbe erronea, in quanto la strada prevista nello strumento urbanistico comunale avrebbe un sedime traslato verso Est rispetto a quella poi effettivamente realizzata e, avuto riguardo alla strada esistente, qualificabile come strada di tipo C, ossia extraurbana secondaria, l'impianto in progetto rispetterebbe la distanza di 30 metri prevista dal Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), dal relativo regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495) e dall'articolo 100 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.

17.2. Nelle proprie difese, il Comune ha rimarcato che la posa in opera dei pannelli fotovoltaici occuperebbe parte del sedime della viabilità di progetto prevista dal PRG.

17.3. Al riguardo, deve ritenersi che l'osservanza delle distanze rispetto alla strada esistente non possa esimere SEVA dal tenere conto del tracciato della strada extraurbana secondaria, per come riportato nello strumento urbanistico comunale.

Il fatto che la strada esistente occupi di fatto un sedime in parte diverso non può infatti aver determinato, di per sé, un effetto di variante del PRG, dovendo semmai osservarsi che l'esistenza, nel predetto strumento, di una localizzazione del tracciato viario non corrispondente allo stato attuale dei luoghi impone, in linea di principio, la relativa attuazione.

Deve, peraltro, aggiungersi che la stessa ricorrente, nulla osservando al riguardo, implicitamente esclude che le liberalizzazioni disposte dalla normativa sopra richiamata possano consentire la realizzazione degli interventi in contrasto con previsioni urbanistiche relative a opere pubbliche. E, in effetti, deve ritenersi che la deroga alla pianificazione urbanistica consentita dall'articolo 10-*bis* del decreto legge n. 17 del 2022 possa attenersi alla sola disciplina strettamente concernente le modalità realizzative dell'intervento a iniziativa privata, senza interferire con le previsioni concernenti la localizzazione di trasformazioni da realizzare per la soddisfazione di interessi pubblici.

17.4. La doglianza ora scrutinata deve essere, perciò, rigettata.

18. Nel provvedimento inibitorio si afferma pure che *“Per le motivazioni sopra descritte gli adempimenti previsti dal comma 4 dell'art. 6/bis del R.R. 7/2011 in merito alla proposta di atto d'obbligo di cui all'art. 3, co 8 lettera b) del R.R. 7/2011 risultano necessari per l'eventuale realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dalla scheda d'ambito descritta al punto d) che precede”.*

18.1. In senso contrario, la ricorrente ha evidenziato che l'articolo 3, comma 8, lett. b), del regolamento regionale n. 7 del 2011 richiederebbe un atto d'obbligo solo in caso di presentazione di

una domanda di autorizzazione, e non invece di una CILA. D'altro canto, gli interventi sarebbero stati liberalizzati dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dall'articolo 10-bis del decreto legge n. 17 del 2022. Inoltre, il contributo di costruzione, comprendente gli oneri di urbanizzazione, non sarebbe dovuto, in base all'articolo 17, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001.

18.2. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, del regolamento regionale n. 7 del 2011, *“Per gli interventi di cui al comma 1 [ossia gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate quali insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione], la documentazione di progetto contiene anche la proposta di atto d'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b)”*.

A sua volta, il richiamato articolo 3, comma 8, stabilisce che *“I contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica sono disciplinati al paragrafo 13, parte terza delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010. Detti contenuti sono integrati: (...) b) nel caso di impianti fotovoltaici a terra su area produttiva, dalla proposta di convenzione o atto d'obbligo, di cui all'articolo 42 del Reg. reg. 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1-Testo unico Governo del territorio e materie correlate), che comprende la superficie destinata all'impianto fotovoltaico nonché tutte le dotazioni urbanistiche dell'intera area asservita, avente la caratteristica della continuità; (...)”*.

L'articolo 42, comma 1, del regolamento regionale n. 2 del 2015 dispone, poi, che *“L'attuazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante piano attuativo convenzionato ai sensi del Titolo III, Capo I del TU, ovvero mediante attuazione diretta con titolo abilitativo condizionato a convenzione o atto d'obbligo, comporta, in base alle indicazioni del comune, l'assunzione a carico del proprietario della effettiva realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria e delle dotazioni territoriali e funzionali relative all'intervento, nonché di quelle opere ritenute necessarie dal comune per l'allaccio a pubblici servizi ed infrastrutture esterne all'insediamento. È comunque dovuta la corresponsione della quota di contributo relativa all'adeguamento delle infrastrutture generali per l'incremento di utenza stabilita dal comune ai sensi degli articoli 38, comma 2 e 40, comma 2”*.

Il complesso delle previsioni normative regionali richiamate stabilisce, quindi, in caso di interventi relativi a impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree destinate a insediamenti produttivi, la necessità di presentare, a corredo del progetto, un atto d'obbligo, con il quale il privato si impegna alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle altre dotazioni necessarie alla trasformazione dell'area.

18.3. Secondo quanto già affermato da questo Tribunale, l'articolo 42 del regolamento regionale n. 2 del 2015, “(...) *nel prevedere la necessità della convenzione o dell'atto d'obbligo per l'assunzione della realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali e funzionali, postula l'approvazione di un piano attuativo convenzionato o il rilascio di un titolo abilitativo, oggi non più richiesto per effetto della sopravvenienza normativa*”, costituita dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021 (TAR Umbria, n. 723 del 2023, cit.).

Anche il Consiglio di Stato, pur riformando la predetta decisione di primo grado, ha confermato che l'effetto dell'introduzione, da parte della regione, “(...) *dell'obbligo di sottoscrivere apposita convenzione/atto d'obbligo per l'utilizzo dell'area in esame è quello di rendere assai più difficile l'installazione di impianti di energie rinnovabili in zone già qualificate dal legislatore nazionale come idonee a tale utilizzazione ed anzi preferenziali per essa e di aggravare eccessivamente il procedimento, rendendo ingiustamente onerosa la realizzazione degli impianti stessi*” (Cons. Stato, n. 466 del 2025, cit.).

Alla luce di questi orientamenti, condivisi dal Collegio, deve ritenersi perciò non più applicabile la disciplina regionale sopra richiamata e, conseguentemente, non più dovuta la stipulazione del previsto atto d'obbligo.

18.4. Ciò, tuttavia, conduce all'accoglimento soltanto parziale delle censure articolate dalla ricorrente, atteso che, pur non essendo più prescritta l'assunzione dell'impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di quelle funzionali, non può ritenersi che la liberalizzazione abbia anche eliminato in radice, nel caso oggetto di controversia, l'obbligo di versamento al Comune degli oneri di urbanizzazione.

L'articolo 17, comma 3, lett. e), del d.P.R. n. 380 del 2001 esclude, infatti, la corresponsione del contributo di costruzione con riguardo ai “*nuovi impianti (...) relativi alle fonti rinnovabili di energia (...) nel rispetto delle norme urbanistiche*”, e quindi non anche nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie in esame, l'intervento sia previsto in deroga allo strumento urbanistico e, segnatamente, all'obbligo di previa pianificazione attuativa.

Le liberalizzazioni più volte richiamate hanno riguardato il profilo edilizio, con l'esonero dall'acquisizione di appositi titoli (articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021), nonché il profilo urbanistico, con la previsione della realizzabilità delle opere anche in deroga alla pianificazione urbanistica comunale (articolo 10-bis del decreto legge n. 17 del 2022), senza tuttavia espressamente incidere sulla disciplina concernente gli oneri inerenti alle trasformazioni del territorio. Vero è che l'articolo 22-bis, facendo riferimento alla categoria della “*manutenzione ordinaria*”, potrebbe far pensare alla liberalizzazione degli interventi anche dal punto di vista dei relativi oneri. Deve tuttavia osservarsi, in senso contrario, che la predetta categoria è utilizzata in senso del tutto

improprio e atecnico, come si è detto, in quanto ontologicamente non riferibile alla trasformazione di suolo inedificato. D'altro canto, le previsioni richiamate, in quanto introducono discipline derogatorie rispetto a quelle ordinariamente applicabili, sono di stretta interpretazione e non possono essere intese nel senso di aver introdotto liberalizzazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate.

Di conseguenza, quanto meno laddove l'intervento venga realizzato in ambiti non ancora urbanizzati, la disciplina richiamata non può essere intesa nel senso di aver determinato il totale esonero dal versamento degli oneri di urbanizzazione.

Sul piano sistematico, una diversa interpretazione comporterebbe che, nelle aree industriali ancora non attuate mediante appositi strumenti pianificatori, quale quella oggetto del presente giudizio, il parziale utilizzo dei terreni per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra sarebbe idonea ad arrecare un potenziale pregiudizio alla complessiva realizzazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale. Si determinerebbe, infatti, a carico del Comune, un onere finanziario ingiustificato e privo di copertura nelle norme primarie richiamate, atteso che l'Amministrazione sarebbe tenuta a farsi carico integralmente delle opere di urbanizzazione, necessarie anche al servizio del predetto impianto e, in certa misura, delle altre trasformazioni edificatorie da realizzare all'interno della zona a destinazione produttiva.

18.5. Alla luce di quanto esposto, le censure della ricorrente devono essere accolte in parte, essendo fondate laddove contestano la richiesta comunale di subordinare l'intervento alla stipulazione di un apposito atto obbligo, fermo restando quanto sopra esposto con riguardo all'onere finanziario relativo alle opere di urbanizzazione, il quale non può che rimanere a carico del privato.

19. Si afferma, ancora, nel provvedimento impugnato che *“Non risulta specificata la motivazione per la quale non necessita produrre per l'intervento una cauzione come previsto al punto 13.1, lett.j) dell'allegato al D.M. 10 settembre 2010 per i costi di dismissione dell'impianto comprensivi dello smaltimento dei rifiuti e delle opere di messa in pristino in conformità ai disposti dell'art. 4 co. 4 del R.R. 7/2011”*.

19.1. La ricorrente ha rimarcato che la cauzione prevista dal punto 13.1, lett. j), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 riguarderebbe le domande di autorizzazione e non sarebbe stata estesa anche alla CILA. Parimenti, alle sole domande di autorizzazione sarebbe riferita la previsione dell'articolo 4, comma 4, del regolamento regionale n. 7 del 2011. I costi complessivi di smantellamento, smaltimento e rimessione in pristino del sito sarebbero stati, peraltro, stimati da SEVA in euro 24.900,00 circa, secondo quanto indicato nella relazione tecnica di accompagnamento alla CILA.

19.2. Ritiene il Collegio che, anche su questo profilo, debbano valere le considerazioni sopra esposte.

La liberalizzazione degli interventi è stata prevista dalle norme primarie sopra richiamate soltanto dal punto di vista urbanistico e dei titoli abilitativi.

Nulla il legislatore ha stabilito con riguardo specificamente a quelle previsioni che sono poste a tutela dell'ambiente e a presidio dei principi, di matrice europea, di correzione alla fonte dei danni causati all'ambiente e del "chi inquina paga". Come è stato osservato, infatti, tali principi *"(...) cristallizzano regole di imputazione, con riferimento alla produzione di danni all'ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli operatori nell'esplicazione delle loro attività, configurandone la responsabilità patrimoniale e personale in caso di violazione, e ponendo altresì oneri di attivazione immediata in capo ai soggetti che hanno prodotto il danno (Cass. pen., sez. III, 11 dicembre 2019, n.5912; cfr. anche Cass. pen., Sez. III, n. 20734 del 27 maggio 2022; Sez. III, n. 5912 del 11 dicembre 2019)"* (Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2025, n. 456). In questa prospettiva, così come la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, ugualmente l'obbligo di prestazione di una cauzione ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile è volto a garantire che, al termine della vita utile dell'impianto, lo stesso venga correttamente smesso e smaltito a carico di chi ne sia titolare, senza pregiudizio per le matrici ambientali.

19.3. Ciò posto, deve osservarsi che l'intervento progettato dalla ricorrente rientra tra quelli per i quali le Linee guida approvate con il decreto ministeriale del 10 settembre 2010 avevano previsto – prima delle recenti liberalizzazioni – il regime dell'autorizzazione unica, nell'ambito del quale l'avvio dei lavori è subordinato alla prestazione di *"(...) una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale"* (v. punto 13.1. lett. j)).

In assenza di una previsione che abbia inteso derogare a questo obbligo, deve ritenersi che la mera realizzabilità degli interventi in deroga agli strumenti urbanistici e senza titoli autorizzatori, in forza delle previsioni di liberalizzazione più volte richiamate, non valga a esonerarli dal regime sostanziale previsto ai fini ambientali dalla disciplina sopra richiamata.

Questa conclusione trova conferma nelle previsioni ora in vigore, contenute nel decreto legislativo n. 190 del 2024, recante la *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

L'articolo 7 del predetto decreto legislativo, dedicato alla *"Attività libera"*, stabilisce, infatti, che *"Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle"*

opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa”.

Vero è che questa disposizione non trova applicazione nel caso in esame, essendo entrata in vigore il 30 dicembre 2024, tuttavia la stessa milita in favore della preesistenza dell’obbligo di cauzione, atteso che la nuova disciplina del decreto legislativo n. 190 del 2024 è stata emanata nel rispetto di principi e criteri direttivi che prescrivevano il *“coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo giuridico, logico e sistematico”* (articolo 26, comma 5, lett. b), della legge 5 agosto 2022, n. 118), nonché la *“semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico”* (articolo 26, comma 1, lett. d), della legge n. 118 del 2022).

In altri termini, se la razionalizzazione e semplificazione degli oneri procedurali ha lasciato sopravvivere, per gli impianti liberalizzati realizzati su suolo non antropizzato, la necessità della cauzione, deve ritenersi che tale incombente fosse ragionevolmente presente anche nel precedente regime.

Una diversa interpretazione indurrebbe a dubitare della legittimità costituzionale dell’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, non essendo in linea anzitutto con l’articolo 3 della Costituzione, oltre che con l’articolo 9 e con i principi di matrice europea sopra richiamati, l’esonero dalla cauzione per impianti che il legislatore ha ritenuto, sia prima che dopo la predetta previsione normativa, di impatto ambientale tale da richiedere la prestazione di un’apposita cauzione a garanzia della relativa dismissione.

19.4. La censura deve essere, perciò, rigettata.

20. Il provvedimento inibitorio comunale reca, infine, la seguente motivazione: *“Si prende atto del parere rilasciato dalla Regione Umbria ai fini idraulici e del parere della Soprintendenza ai fini archeologici ma non risulta alcun allegato in merito l’Autorizzazione paesaggistica o parere in merito. Si ribadisce che l’area oggetto d’intervento ricade tra quelle assoggettate alle disposizioni di tutela dei beni paesaggistici di cui all’art. 142 del D.lgs 42/2004, in quanto se pur ricadente in zona produttiva (non attuata) non risulta applicabile il disposto normativo di cui all’art. 142 co. 2 lett. B). Pertanto l’intervento in oggetto è soggetto al rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio mediante apposita*

istanza sul portale dedicato, la preventiva comunicazione prevista dall'art. 22 bis co. 2 della Legge 199/21 non sostituisce o esclude l'iter autorizzativo di cui alla parte III^ titolo I^ del D.Lgs 42/04".

20.1. Al riguardo, la ricorrente ha allegato che la tesi del Comune sarebbe incompatibile con le espresse previsioni dell'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ove si richiede soltanto la previa comunicazione del progetto alla competente Soprintendenza, e non anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

20.2. La difesa comunale ha sottolineato, al riguardo, che l'Amministrazione ha preso atto del parere regionale ai fini idraulici e del parere della Soprintendenza ai fini archeologici, ma che nulla risulta essere stato prodotto rispetto ai profili paesaggistici, per cui il termine di trenta giorni assegnato alla Soprintendenza per inibire eventualmente l'intervento, ai sensi del richiamato articolo 22-bis, non potrebbe essere ragionevolmente decorso, in mancanza di una comunicazione alla predetta Amministrazione.

Sotto altro profilo, il Comune ha ribadito comunque la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto l'area di intervento è sottoposta a vincolo, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

20.3. A questo riguardo, SEVA ha eccepito che le affermazioni dell'Amministrazione costituirebbero un'integrazione postuma della motivazione del provvedimento e che, comunque, sarebbero smentite dal fatto che la società avrebbe trasmesso la documentazione progettuale della CILA alla Soprintendenza il 9 maggio 2024.

20.4. Sul punto, occorre rilevare anzitutto che, secondo quanto previsto dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021, *"Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza"* (comma 2) e che *"La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo"* (comma 3).

20.5. A fronte di queste inequivocche previsioni, deve convenirsi con la ricorrente nel ritenere che, nel caso in esame, non fosse richiesta l'autorizzazione paesaggistica, essendo l'intervento subordinato soltanto alla relativa comunicazione alla Soprintendenza, a seguito della quale le opere avrebbero potuto essere inibite nel termine di trenta giorni.

20.6. Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che la ricorrente abbia trasmesso contestualmente la CILA al Comune e alla Soprintendenza, né che abbia allegato alla medesima CILA la documentazione comprovante una eventuale precedente trasmissione a quest'ultima Amministrazione.

La comunicazione del 9 maggio 2024, alla quale si fa riferimento nelle difese di SEVA, non risulta infatti essere stata unita alla CILA del 4 novembre 2024, per cui non era nota al Comune al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.

E ciò anche senza considerare che tale comunicazione non poteva che riferirsi alla prima CILA, ossia quella presentata al Comune in data 8 maggio 2024 e oggetto del provvedimento inibitorio del 4 giugno 2024. Tuttavia, SEVA ha poi “(...) *rimodulato il progetto dell'impianto fotovoltaico*”, secondo quanto affermato dalla stessa società nella presentazione della nuova CILA del 4 novembre 2024, per cui non è dimostrato neppure che la comunicazione del 9 maggio 2024 si riferisse a un progetto identico.

20.7. In una tale situazione, deve ritenersi che, ferma restando l'inapplicabilità dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, effettivamente SEVA non abbia dimostrato al Comune la regolarità dell'intervento dal punto di vista della disciplina paesaggistica e che, pertanto, correttamente l'Amministrazione abbia inibito l'intervento anche per questa ragione.

20.8. Non convince, in senso contrario, la tesi della ricorrente, secondo la quale le difese articolate sul punto dall'Amministrazione avrebbero integrato la motivazione del provvedimento impugnato. Benché l'atto, come detto, abbia fatto riferimento erroneamente alla necessità di autorizzazione paesaggistica, la misura inibitoria è infatti sorretta sostanzialmente dal rilievo circa la mancata dimostrazione della conformità paesaggistica dell'intervento, come è evincibile dall'ampia formula “(...) *non risulta alcun allegato in merito l'Autorizzazione paesaggistica o parere in merito (...)*”.

Di conseguenza, l'eccezione non può trovare accoglimento.

20.9. La censura scrutinata deve essere, perciò, respinta.

21. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso:

- deve essere dichiarato irricevibile quanto all'impugnazione del provvedimento comunale del 4 giugno 2024;
- deve essere respinto per ciò che attiene al provvedimento del 3 dicembre 2024, in quanto, pure a fronte della fondatezza di alcune delle censure articolate dalla ricorrente, resistono plurime motivazioni autonomamente sufficienti a sorreggere la statuizione inibitoria contenuta nel dispositivo.

22. La complessità e la novità delle questioni affrontate sorreggono la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e per la restante parte lo respinge, come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Daniela Carrarelli, Primo Referendario